

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 50 del 03/12/2021**

Il Direttore

VISTO il provvedimento redatto dal competente *Ufficio Gare e Appalti* relativo a:

“DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO ANALISI E REVISIONE FONDO AZIENDALE PER IL PERSONALE”;

ivi allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

RICHIAMATA la normativa generale di ordinamento e disciplina delle Aziende di Servizi alla persona ed in particolare:

- D.lgs. 241/90
- D.lgs. 207/2001
- L.R. 2/2003
- Lo Statuto dell'ASP
- Il Regolamento che disciplina gli uffici e servizi dell'ASP;

ESAMINATO il testo del suddetto documento che risulta nei suoi contenuti conforme alla normativa vigente;

RITENUTA opportuna la sua approvazione per le ragioni in esso espresse;

CONSIDERATO inoltre che non sussistono vizi od impedimenti di alcuna natura che ne possano impedire l'esecutività;

DETERMINA

DI APPROVARE l'allegato testo di provvedimento che viene classificato con la numerazione e datazione come da intitolazione;

DI DARE ATTO che il presente atto diviene esecutivo con l'apposizione della firma attestante l'approvazione del medesimo;

DI TRASMETTERE il presente atto al competente ufficio per la sua pubblicazione, trasmissione agli eventuali soggetti interessati e conservazione a norma delle norme vigenti.

F.to Digitalmente da



Il Direttore

RAVANELLO ALBERTO / INFOCERT SPA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER SERVIZIO ANALISI E REVISIONE FONDO AZIENDALE PER IL PERSONALE

RICORDATO che l'ASP "Magiera Ansaloni" è Soggetto Gestore di:

- Servizio di CRA e CD della struttura di Campagnola Emilia
- Servizio di CRA e CD della struttura di Rio Saliceto
- Servizio di CRA e CD della struttura di San Martino in Rio
- Servizio di CD della struttura di Rolo
- Servizio di Assistenza Domiciliare sul territorio del distretto di Correggio

Sui quali l'Asp ha gli obblighi che discendono dal Codice Civile e contratti di servizio con gli Enti committenti per la gestione dei servizi, nell'adempimento dei quali le attività amministrative e manutentive assumo un ruolo di primaria importanza;

PREMESSO CHE:

Le risorse finanziarie destinate alla incentivazione delle politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (risorse decentrate) fino all'anno 2017 erano determinate secondo le modalità definite dagli articoli 31 e 32 del CCNL 22.1.2004, dall'art. 4 del CCNL del 9/5/2006, dall'art. 8 del CCNL 11/04/2008 e dall'art. 4 del CCNL 31 luglio 2009.

Con la stipula del nuovo CCNL del Comparto Funzioni Locali in data 21 maggio 2018, la disciplina relativa alla costituzione del fondo risorse decentrate è stata riscritta dall'art. 67, come segue:

"1. A decorrere dall'anno 2018, il "Fondo risorse decentrate", è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di "alta professionalità". L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.

2. L'importo di cui al comma 1 è stabilmente incrementato:

a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019;

b) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

c) dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno;

d) di eventuali risorse riassorbite ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

e) degli importi necessari a sostenere a regime gli oneri del trattamento economico di personale trasferito, anche nell'ambito di processi associativi, di delega o trasferimento di funzioni, a fronte di corrispondente riduzione della componente stabile dei Fondi delle amministrazioni di provenienza, ferma restando la capacità di spesa a carico del bilancio dell'ente, nonché degli importi corrispondenti agli adeguamenti dei Fondi previsti dalle vigenti disposizioni di legge, a seguito di trasferimento di personale, come ad esempio l'art. 1, commi da 793 a 800, della legge n. 205/2017; le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies;

f) dell'importo corrispondente agli eventuali minori oneri che deriveranno dalla riduzione stabile di posti di organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,2% del monte salari annuo della stessa dirigenza; tale risorsa è attivabile solo dalle Regioni che non abbiano già determinato tale risorsa prima del 2018 o, per la differenza, da quelle che l'abbiano determinata per un importo inferiore al tetto massimo consentito;

g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato;

h) delle risorse stanziato dagli enti ai sensi del comma 5, lett. a).

3. Il Fondo di cui al presente articolo continua ad essere alimentabile, con importi variabili di anno in anno:

a) delle risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 43 della legge n. 449/1997, anche tenuto conto di quanto esplicitato dall'art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 4, comma 4, del CCNL del 5.10.2001

b) della quota di risparmi conseguiti e certificati in attuazione dell'art. 16, commi 4, 5 e 6 del D.L. 6 luglio 2011, n. 98;

c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge;

d) degli importi una tantum corrispondenti alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio;

e) degli eventuali risparmi accertati a consuntivo derivanti dalla applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL dell'1.4.1999; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;

f) delle risorse di cui all'art. 54 del CCNL del 14.9.2000, con i vincoli di destinazione ivi indicati;

g) delle risorse destinate ai trattamenti economici accessori del personale delle case da gioco secondo le previsioni della legislazione vigente e dei relativi decreti ministeriali attuativi;

h) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziato dagli enti ai sensi del comma 4;

i) di un importo corrispondente alle eventuali risorse stanziato dagli enti ai sensi del comma 5, lett. b).

j) di un importo corrispondente alle eventuali risorse che saranno stanziato in applicazione della normativa di legge richiamata ai commi 8 e 9, a condizione che siano stati emanati i decreti attuativi dalla stessa previsti e nel rispetto di questi ultimi;

k) delle integrazioni alla componente variabile del fondo - a seguito dei trasferimenti di personale di cui al comma 2 lett. e) ed a fronte della corrispondente riduzione ivi prevista della componente variabile dei fondi - limitatamente all'anno in cui avviene il trasferimento, al fine di garantire la copertura, nei mesi residui

dell'anno, degli oneri dei trattamenti accessori del personale trasferito, fermo restando che la copertura a regime di tali oneri avviene con le risorse di cui al citato comma 2 lett. e); le Unioni di comuni tengono anche conto della speciale disciplina di cui all'art. 70-sexies.

4. In sede di contrattazione integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, della componente variabile di cui al comma 3, sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza.

5. Gli enti possono destinare apposite risorse:

a) alla componente stabile di cui al comma 2, in caso di incremento delle dotazioni organiche, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

b) alla componente variabile di cui al comma 3, per il conseguimento di obiettivi dell'ente, anche di mantenimento, definiti nel piano della performance o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, al fine di sostenere i correlati oneri dei trattamenti accessori del personale; in tale ambito sono ricomprese anche le risorse di cui all'art. 56-quater, comma 1, lett. c).

6. Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 3 lett. h), i) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 3 non possono essere stanziate dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote di cui al comma 3, lett. c) previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 3, lett. i) del presente articolo.

7. La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017.

8. Ai sensi dell'art. 23, comma 4 del D. Lgs. n. 75/2017, a decorrere dal 1° gennaio 2018 e sino al 31 dicembre 2020, in via sperimentale, le regioni a statuto ordinario e le città Metropolitane individuate ai sensi del citato art. 23, comma 4, possono incrementare, oltre il limite di cui all'art. 23, comma 2, del medesimo decreto legislativo, l'ammontare della componente variabile del presente Fondo, costituita dalle risorse di cui al comma 3, in misura non superiore ad una percentuale della sua componente stabile, costituita dalle risorse di cui ai commi 1 e 2. Tale percentuale è individuata secondo le modalità e le procedure indicate dal ripetuto art. 23, comma 4.

9. Ai sensi dell'art. 23, comma 6 del D. Lgs. n. 75/2017, sulla base degli esiti della sperimentazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata, può essere disposta l'applicazione in via permanente di quanto previsto al comma 8 nonché l'eventuale estensione ad altre amministrazioni pubbliche, previa individuazione di specifici meccanismi che consentano l'effettiva assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

10. Ai fini dello stanziamento di cui al comma 5, lett. b), le Camere di commercio, ivi comprese quelle risultanti dalla fusione di più Enti, possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D.Lgs. n. 219/2016.

11. Resta ferma quanto previsto dalla normativa di legge vigente in merito alle risorse utilizzabili per la copertura degli oneri conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi.

Pertanto, nella prima parte del fondo (art. 67, comma 1) è stato aggregato l'importo unico consolidato (I.U.C.) delle risorse stabili all'uopo destinate nell'anno precedente (2017), che rappresenta, al netto dello scorporo dei valori di finanziamento delle posizioni organizzative e delle alte professionalità nell'anno 2017 (per i soli enti con dirigenza), la fusione delle componenti di finanziamento della parte stabile del fondo già previste dall'art. 31, comma 2, del CCNL 22.1.2004.

Nella seconda parte del fondo (art. 67, comma 2) sono previste le integrazioni della parte stabile a decorrere dal fondo 2018 e nel rispetto delle condizioni ivi previste.

La terza parte del fondo (art. 67, comma 3 e 4) prevede le componenti variabili, riproducendo, sostanzialmente, i precedenti flussi di composizione già previsti dall'art. 31, comma 3, del CCNL 22.1.2004

Il comma 5 dell'art. 67 ripropone, con alcune semplificazioni, la facoltà di incremento (stabile e variabile) prevista dal precedente art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/1999.

Il nuovo CCNL, al comma 7 dell'art. 67, conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, debba comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 (il fondo pertanto non può superare il corrispondente importo previsto per l'anno 2016).

In merito al limite del fondo, la dichiarazione congiunta n. 5 così recita *"In relazione agli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art.67, comma 2 lett a) e b), le parti ritengono concordemente che gli stessi, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non siano assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti"*

Per quanto riguarda le limitazioni che il legislatore ha introdotto in materia di trattamento accessorio del personale, come già specificato nelle relazioni precedenti, si è ritenuto non fossero applicabili alle ASP per le motivazioni che seguono.

1) Il D.L. 78/2010, convertito con Legge n. 122/2010, ha introdotto un limite, a decorrere dall'anno 2011, per il triennio 2011/2013, all'ammontare del fondo risorse decentrate. In particolare l'art. 9 comma 2 bis del citato Decreto così recita *"A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio"* Il suddetto vincolo è poi stato prorogato sino al 31 dicembre 2014.

Il Decreto in oggetto ha introdotto un contenimento di spesa in materia di pubblico impiego nei confronti delle *"Amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3*

dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" e in tale conto non risultano le Aziende dei Servizi alla Persona;

- 2) L'art.114 del D.Lgs. 267/00 con il comma 5-bis introdotto dal D.L. 1/2012 e successivamente modificato con D.L. 101/2013 prevede che "A decorrere dall'anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono escluse dall'applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, servizi scolastici e per l'infanzia, culturali e farmacie". Tale disposizione ha pertanto introdotto una deroga ai vincoli esistenti in materia di personale e oneri contrattuali a favore di aziende speciali che gestiscono servizi socio assistenziali.
- 3) La disposizione di cui al punto 2) è stata poi modificata ed il comma 2 bis dell'art. 18 del D.L. 112/2008, sostituito dall' art. 4, comma 12-bis, D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, così prevede "Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1° gennaio 2014. Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione"
- 4) Legge Regionale Emilia Romagna n° 12 del 26 luglio 2013 ad oggetto "Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. Misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona" all'art. 3 comma 2 prevede che "Al fine di assicurare coerenza tra le misure dell'ordinamento statale e le competenze regionali sulla regolamentazione delle forme di gestione dei servizi sociali, socio-sanitari e educativi, la normativa vigente stabilita in materia di esclusioni dai divieti e dalle limitazioni nell'assunzione di personale per le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi, culturali e farmacie e volta a garantirne la continuità dei servizi nello svolgimento del ruolo, si applica anche alle ASP".

CONSIDERATO:

- Il decreto dell'Amministratore unico n° N. 15 del 22/12/2020 con cui veniva approvato il piano assunzionale 2021-2022-2023 poi modificato con decreto 25 del 25/11/2021;
- la determina n° 47 di approvazione del bando di selezione pubblica per la copertura, nelle more di espletamento dell'avviso di mobilità, dei posti da coordinatore indicati nei suddetti decreti 15/2021 e 25/2021
- la prossima intenzione di bandire un concorso per coprire anche i posti vacanti di OSS
- L'ipotesi di costituzione del fondo 2021 redatta dall'Ufficio personale interno risulta in valori economici tali (252.499,00 €) da fare ritenere che il fondo potrebbe essere appena sufficiente per il 2021 a coprire il dovuto grazie alle economie sul 2020 ma già dal 2022 (stimato in € 251.010,00 €) non sia sufficiente non solo ad dare capienza alla produttività per il miglioramento dei servizi ma nemmeno a coprire gli istituti delle indennità contrattualmente previste a fronte delle nuove assunzioni da effettuarsi nel corso del 2022;

CONSIDERATO CHE il fondo dell'Asp deriva:

1. Dal fondo che aveva costituito l'ex Ipab Magiera Ansaloni prima della trasformazione in Asp
2. Da parte del Fondo dell'Unione Pianura Reggiana per la quota legata ai servizi di assistenza domiciliare del distretto di Correggio gestito prima dai singoli Comuni, poi dal Consorzio Servizi Sociali e poi dall'Unione dei comuni Pianura Reggiana;
3. Dalla parte dei fondi dei Comuni che hanno ceduto il rispettivo servizio residenziale e semiresidenziale socio-sanitario in gestione all'Asp (Campagnola Emilia, San Martino in Rio, Rolo)

E che I fondi di cui ai punti 2 e 3 sono da sempre stati costituiti dall'Ufficio Personale Associato presso l'Unione dei Comuni Pianura Reggiana;

DATO ATTO CHE

- Si ritiene opportuno per quanto suddetto effettuare una revisione storica della costituzione del fondo per valutare se nel tempo e a seguito di tali numerosi passaggi e trasformazioni non vi siano stati errori materiali di calcolo che hanno prodotto le difficoltà di oggi sopra evidenziate;
- presso l'Asp non vi sono le risorse umane con le specifiche competenze in materia per effettuare detto controllo;

CONSIDERATO che:

- L'Asp è un'amministrazione aggiudicatrice di cui all'art. 1 c. a) del d.lgs 50/2016 – di seguito anche "codice" - e che come tale è tenuta a seguire gli adempimenti previsti dal medesimo codice;

CONSIDERATO:

- che in base alle disposizioni di cui all'art. 37 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 "Nuovo Codice Appalti" le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- che in base alle disposizioni di cui all'art. 1 comma 450 della legge 27.12.2006 n. 296, così come modificato dall'art. 1 comma 502 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a 1.000,00 euro non sono tenute a fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure; detto limite è stato modificato dal comma 130 dell'articolo 1 della Legge n.145/2018 il quale dispone che "all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: « 1.000 euro », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 5.000 euro »"

- che in base alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lett. a) dello stesso D.Lgs. 50/2016, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti per affidamenti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro possono procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
- che per analoghe ragioni l'Ufficio Personale dell'Unione ha commissionato un servizio di analisi dei fondi di risorse decentrate alla società Pubblika srl di viadana (MN)

VALUTATO:

- il preventivo formulato a titolo di indagine di mercato assunto al prot. 2427/2021;
- che per ragioni di opportunità di efficacia del servizio ed economia del procedimento si ritiene opportuno effettuare una richiesta di Offerta tramite il Mercato Elettronico di Consip al medesimo fornitore suddetto potendo l'Asp avvantaggiarsi di modalità e sistemi gestionali già sperimentati e conosciuti;

RICORDATO inoltre che:

- ai sensi del d.lgs 50/2016 l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art 80 e 83 del Codice dei quali in parte vengono sottoposti a controllo di sussistenza da parte della piattaforma di Consip;
- che ai sensi del GDPR 679/2016 l'Operatore economico deve essere informato sul trattamento dei propri dati da parte dell'Asp;
- ai sensi della L. 136/2010 l'amministrazione aggiudicatrice deve obbligatoriamente porre in capo all'operatore economico precisi obblighi in merito alla tracciabilità e trasparenza dei flussi finanziari tracciati con un codice identificativo fornito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione;

DATO ATTO CHE:

- il fine che i contratti intendono perseguire sono il seguente: assicurare corretta capienza del fondo risorse decentrate per garantire gli istituti retributivi;
- l'oggetto del contratto è il servizio di analisi e ricostruzione del fondo Asp dalla sua costituzione ad oggi
- modalità di scelta del contraente: Trattiva diretta tramite Mepa Consip

CONSIDERATO che: il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 e ss.mm. e ii., recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" il presente atto sarà soggetto alla pubblicazione, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, sul profilo del committente "www.magieraansaloni.it", in "Amministrazione trasparente" ed il resoconto finanziario che ai sensi dell'art.4bis al D.lgs. n.33/2013 concernente la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche sarà soddisfatto mediante pubblicazione trimestrale dei pagamenti dell'Amministrazione al link <http://www.magieraansaloni.it/Sezione.jsp?titolo=Pagamenti+dell%27Amministrazione&idSezione=196> ;

VISTI inoltre:

- l'art 1 comma 449 e 450 del d.lgs 296/2006.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii;

DISPONE

Per quanto espresso nella parte narrativa del presente provvedimento, che si intende integralmente confermato nella parte dispositiva:

1. DI CONTRARRE tramite Trattativa Diretta mediante ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per il servizio sopra descritto con il fornitore indicato per l'esecuzione del servizio di revisione del fondo risorse decentrate

2. DI DARE ATTO che si provvederà ad acquisire apposito codice identificativo di gara per la fornitura tramite l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nella forma semplificata dello Smart CIG ;

3. DI DARE ATTO che la Ditta aggiudicataria:

- si assumerà gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8, Art 3 della L. 136/2010 e ss.mm. ed ii, nonché quelli derivanti dal d.lgs 81/2008”;
- sarà incaricata al trattamento dei dati limitatamente a quanto necessario per l'esecuzione dell'appalto ai sensi del GDPR 679/2016

4. DARE ATTO che: il sottoscritto, non necessitando dell'istituzione di apposita commissione giudicatrice per la procedura in esame e avendone i requisiti di legge, ai sensi della L. 241/1990, interviene nei successivi provvedimenti quale:

- Responsabile Unico del procedimento competente alle procedure di aggiudicazione sopra descritte ivi compresa la stipula del contratto di appalto nelle forme di legge stabilite;
- Direttore dell'esecuzione del contratto ai sensi dell'art 101 del D.Lgs. 50/2016;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento:

- non si ritiene possa configurare i presupposti di conflitto di interessi anche solo potenziale di cui all'art 6 del DPR 62/2013
- è stato redatto e predisposto dal Referente dell'Ufficio di competenza che ne ha curato l'istruttoria e si occuperà di darvi successiva esecuzione per quanto di competenza;

6. DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla segreteria dell'ASP per la sua classificazione e pubblicazione a norma del vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi demandando altresì all'ufficio competente l'eventuale registrazione e caricamento a bilancio dei cespiti eventualmente ricompresi, successivamente alla fase di acquisto e regolare fatturazione a norma di legge e regolamento.